

All'Assessore Regionale Istruzione e F.P.
alla Direttrice Generale dell'USR per la Sicilia
e p.c. a tutte le Istituzioni Scolastiche della regione Sicilia

prot. n. 140/R del 29 settembre 2018

OGGETTO: INTERPRETAZIONE del D.A. N. 1637 SU CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE – RICHIESTA DI INCONTRO

La scrivente O.S. ha ricevuto numerose segnalazioni in merito ad una interpretazione restrittiva di alcuni Dirigenti scolastici siciliani delle prerogative che la legge assegna agli organi di governo delle Istituzioni scolastiche per adattare il calendario scolastico *“in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa”* (art. 5, comma 2 del d.P.R. n. 275/1999) e *“alle specifiche esigenze ambientali”*(art. 10, comma 3, lettera c del d.lgs n. 297/1994).

Sulla base di questa interpretazione restrittiva, i suddetti Dirigenti ritengono – basandosi, sembra, su un improvvida comunicazione della FLC CGIL Sicilia – che gli organi di governo delle scuole non possano deliberare la sospensione delle attività didattiche nei giorni di lezione previsti dal calendario scolastico, senza disporre il “recupero” in altri giorni, in quanto le scuole non potrebbero in ogni caso diminuire i giorni di lezione complessivi previsti dal calendario regionale, perché ciò sarebbe in contrasto con il *“rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni”* di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 275/1999 e dell’art. 138 d.lgs n. 112/1998.

Ma questa interpretazione restrittiva appare proprio in contrasto con il contenuto dello stesso [Decreto Assessoriale n. 1637 del 4 maggio 2018](#) laddove, dopo avere determinato nel numero di 211 i giorni di lezione (art. 1), all’art. 4 recita testualmente che *“i Consigli di Circolo o di Istituto [...]determinano gli adattamenti del calendario scolastico”* e che *“considerando che le lezioni dovranno articolarsi in non meno di 5 giorni settimanali, i predetti adattamenti vanno, in ogni caso, stabiliti nel rispetto dell’art. 74, comma 3 del D. Leg.vo 297/1994, relativo all’obbligatorio svolgimento di almeno 200 giorni di lezione [...]e nel rispetto delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. del comparto Scuola, nonché del monte ore previsto per ogni corso di studio e per ogni disciplina”*, ribadendo poco oltre che gli “adattamenti” non

possano incidere *“sulle previsioni di cui all’art. 74, comma 3, del D.Leg.vo 297/1994”*, quindi ancora una volta con l’unico limite dei 200 giorni.

Analogamente, con articolate argomentazioni, si era già espresso l’Ufficio legale dell’USR dell’Emilia Romagna in una Nota del 18/11/2002, con oggetto *“Adattamento del calendario scolastico”*.

Questa interpretazione restrittiva appare lesiva, quindi, dell’autonomia organizzativa che la legge attribuisce alle istituzioni scolastiche (che per il succitato D.A. n. 1637, invece, *“resta, in ogni caso, impregiudicata”*) nell’esercizio della quale le scuole *“possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune”* avendo come unico vincolo inderogabile *“l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie”*.

Per scongiurare arbitrarie interpretazioni, lesive delle prerogative degli organi di governo delle istituzioni scolastiche, e gli eventuali conseguenti contenziosi, chiediamo un incontro urgente con l’Assessore Regionale all’Istruzione e F.P. e con la Direttrice Generale dell’USR, per giungere a un definitivo chiarimento della questione a giovamento delle famiglie, degli studenti e del personale scolastico tutto.

In attesa di un tempestivo riscontro, si porgono distinti saluti

Cobas Scuola – Sicilia